

Reggio Emilia, 4 aprile 2014

Novità dal Ministero per l'acquisizione del certificato penale: obbligo solo per chi stipula un contratto di lavoro non più per volontari e percettori compensi sportivi.

Il Ministero della Giustizia ha fornito una serie di chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (ex art.2 del D.Lgs. n. 39/2014).

Viene chiarito che l'obbligo dell'adempimento sorge soltanto nel caso in cui un Ente pubblico o privato (quindi anche un'Associazione) stipuli un contratto di lavoro con un soggetto che operi in maniera diretta e regolare con minori. **Pertanto l'obbligo non sussiste per chi si avvale di volontari e di percettori compensi sportivi nell'ambito di una collaborazione volta alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'associazione.**

L'istanza, da presentare a cura del datore di lavoro sul modello approvato con la circolare del 3 aprile, richiede la preventiva acquisizione del consenso scritto dell'interessato. Nell'attesa di ricevere il certificato il datore di lavoro può avvalersi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da utilizzare eventualmente nei confronti di un organo pubblico accertatore.

Il termine di entrata in vigore della norma (**6 aprile p.v**) è rimasto invariato e, pertanto, vi invitiamo a provvedere nei casi necessari a richiedere i certificati, mediante l'apposita modulistica che alleghiamo.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti attraverso il nostro sportello di consulenza gratuito a cura di ARSEA Srl attivo su appuntamento il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00 e telefonicamente al n. 0522-267211.